



CONSORZIO
ASMEZ

RASSEGNA STAMPA



DELL'8 FEBBRAIO 2010

LE AUTONOMIE.IT

LA GESTIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA NELLA PA DOPO LA RIFORMA BRUNETTA 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

REGIONE, FONDI A COMUNI PER INVESTIMENTI ALTA TECNOLOGIA 6

FUNZIONA INTESA ANCI-AGENZIA ENTRATE, SCOVATI 3,6 MLN EVASI 7

PREMIATI I TRE COMUNI "RICICLONI" 8

AVVIATO L'ITER PER LA SIGLA DEL 'PATTO PER LA SICUREZZA DELL'AREA DEI LAGHI INSUBRI' 9

LE ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE 10

DAL VIMINALE PIÙ TECNOLOGIA PER UN SALENTO SICURO 11

IL SOLE 24ORE

TEST BIENNALI SUGLI EFFETTI DELLE LEGGI 12

La valutazione riguarda gli atti predisposti dal governo e dai ministeri

PER IL CITTADINO LA TRASPARENZA RESTA INACCESSIBILE 13

DOCUMENTI FANTASMA/Per ora inascoltato l'invito alle amministrazioni di pubblicare sul sito internet le relazione Air

MILLEPROROGHE E RIFIUTI INCALZANO L'AULA DEL SENATO 14

STRADE, TRENI, CENTRALI: ECCO LA FOTOGRAFIA DELL'ITALIA BLOCCATA 15

Il 2009 anno record di progetti contestati - IL FENOMENO/Secondo l'Aras i nuovi impianti «osteggiati» sul territorio sono stati 151: in Lombardia e Veneto il 27 per cento dei casi

OGNI PERMESSO HA LE SUE REGOLE 16

Donazioni di sangue e impegni sindacali sono tra i casi più frequenti

VIAGGIO DI NOZZE ENTRO UN MESE DAL MATRIMONIO 17

OK ALLA CURA DEL PARENTE GRAVE 18

ASSENZE GIUSTIFICATE PER CORSI ED ESAMI 19

CHIAMATA AL SEGGIO «IN SICUREZZA» 20

Retribuzione a carico del datore che, nei casi previsti, chiederà poi il rimborso all'ente

PER IL SINDACALISTA LICENZE PROGRESSIVE 21

CONSIGLIERE DI PARITÀ/Promuove e controlla il rispetto delle pari opportunità sui luoghi di lavoro: per queste funzioni ha diritto alle assenze

UN GIORNO DI RIPOSO PAGATO PER «RIPRENDERSI» DAL PRELIEVO 22

FINO A TRE MESI ALL'ANNO RISERVATI A PRESTARE SOCCORSO 23

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

VERANDA ECOLOGICA PREMIATA 24

Otto Regioni non conteggiano la volumetria delle serre solari

LA TARSU DIVENTA «ILLEGITTIMA» 25

Manca la proroga del periodo transitorio per la tassa, che si è chiuso a fine 2009

TEMPI TROPPO STRETTI PER LE ASSIMILAZIONI 26

LA SCADENZA/ Senza un intervento, a metà febbraio tutti i Comuni dovrebbero rivoluzionare i meccanismi del prelievo

È INUTILE IL RINVIO AL 30 GIUGNO	27
INDENNITÀ DI RISCHIO SOLO SELETTIVE.....	28
IL PATTO DIROTTA TUTTE LE RISORSE AL SALDO MUTUI.....	29
A SCUOLA CONFERMATE LE «SEZIONI PRIMAVERA».....	30
VALUTAZIONI INDIPENDENTI ALL'INTERNO DEGLI ENTI	31
<i>Ampi spazi di autonomia nei modelli per i giudizi</i>	
STRETTA SUI DIRIGENTI A TERMINE.....	32
LA CONTRATTAZIONE SI ADEGUA IN TRE FASI	33
<i>AL VIA/Subito in vigore le regole che assegnano ai dirigenti la competenza esclusiva su micro-organizzazione e gestione dei rapporti</i>	
VA SU INTERNET LA RILEVAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA	34
ITALIA OGGI	
TOSAP, AUMENTI SÌ. MA DISTRIBUITI.....	35
<i>La maggiorazione non può gravare su un'unica categoria</i>	
È POSSIBILE NON CUMULARE TASSA E CANONE CONCESSORIO	36
RIDUZIONI ANCHE A CHI PAGA TARDI	37
APPALTATORI COMUNALI ESENTI.....	38
MISURE ANTISMOG IN ORDINE SPARSO	39
<i>Tra le iniziative più gettonate le Ztl e le domeniche a piedi</i>	
LA REPUBBLICA	
I GRAFFITI SUI MURI HANNO UN PREZZO DALLE CITTÀ NUOVA GUERRA AI WRITER	40
<i>Maxi multe a Roma. E Milano si costituisce parte civile in tribunale</i>	

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

La gestione delle assenze per malattia nella Pa dopo la riforma Brunetta

Il trattamento giuridico ed economico delle presenze e delle assenze negli Enti Locali è stato oggetto di recenti modifiche, introdotte dai Contratti collettivi di lavoro, dal Testo Unico sulla tutela della maternità e della paternità, dalla legge n. 102/2009 e dalla Riforma Brunetta con il D.lgs. 150/2009 sono intervenuti ancora in materia di malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Da una parte si precisano alcune situazioni rimaste nell'incertezza, dall'altra vengono ripristinate le precedenti fasce di reperibilità al domicilio del lavoratore in malattia. L'occasione è importante: obiettivo del corso è ripercorrere tutte le problematiche connesse alle assenze per malattia dal duplice punto di vista del datore di lavoro e del dipendente, soprattutto alla luce delle ultime innovazioni. A partire dall'analisi delle competenze e responsabilità del dirigente, alla gestione di permessi, aspettative e congedi, alla programmazione e monetizzazione delle ferie, si approda alla gestione delle assenze per malattia e alle disposizioni sulla tutela di maternità e paternità. La giornata di formazione avrà luogo l'11 FEBBRAIO 2010 con il relatore il Dr. Gianluca BERTAGNA presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

CICLO DI SEMINARI: CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER SEGRETARIO COMUNALE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, FEBBRAIO – MARZO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

CICLO DI SEMINARI: PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 15 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA FINANZIARIA 2010 E IL DECRETO DI MODIFICA:TUTTE LE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 23 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DOPO LA FINANZIARIA 2010

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 2 MARZO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LE ULTIME NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI FISCALITÀ

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 23 MARZO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2010 contiene il seguente documento di interesse per gli enti locali:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2010, n. 4 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO - Approvazione del regolamento di applicazione, disciplinare tecnico e manuale operativo del «Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche» (SIVIRI).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNICATO - Elenco dei comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

NEWS ENTI LOCALI

EMILIA ROMAGNA

Regione, fondi a comuni per investimenti alta tecnologia

Un intervento straordinario di 600 mila euro per sostenere gli investimenti delle Unioni di Comuni e Comunità montane per dotarsi o potenziare i propri sistemi ad alta tecnologia di governo del territorio. Questo è quanto stanziato dalla Regione per consentire ai Comuni, attraverso le proprie forme associate, di acquisire le tecnologie necessarie a migliorare il governo del territorio. Si tratta delle applicazioni tecnologiche quali Sigmater (sistema di interscambio dei dati catastali), il Database topografico, il sistema edilizia e fiscalità nonché la digitalizzazione dei Piani urbanistici: servizi informatici realizzati dalla Regione Emilia-Romagna con un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro. "I servizi tecnologici disponibili permettono all'Ente Locale - ha sottolineato l'assessore regionale alla programmazione e cooperazione col sistema delle autonomie locali Gian Carlo Muzzarelli - una efficiente e tempestiva gestione dei procedimenti edilizi ed un corretto monitoraggio dell'uso di una risorsa importante come il proprio territorio, con lo scopo di rendere più efficaci le proprie politiche legate sia all'urbanistica che alla fiscalità locale. La conoscenza del territorio deve essere estesa ad un più ampio spettro di utenti e che, grazie ai numerosi servizi di navigazione cartografica ed interattiva, diventa veramente alla portata di tutti. Tutto questo si fonda sul pieno coinvolgimento degli Enti Locali - conclude l'assessore - protagonisti attivi nel processo di innovazione tecnologica, principali "costruttori" dei dati e primi fruitori dei servizi presentati".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

FISCO

Funziona intesa Anci-Agenzia entrate, scovati 3,6 mln evasi

Scovati, in pochi mesi, 3,6 milioni di euro di imposte evase. Fa passi in avanti la lotta all'evasione fiscale e funziona la collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Anci. Il primo importante risultato è rappresentato dai 3,6 milioni di maggiore imposta accertata grazie alle segnalazioni trasmesse dai Comuni all'Agenzia delle Entrate. I dati sono stati resi noti questa mattina in una conferenza stampa in cui sono stati illustrati i primi risultati del Protocollo d'intesa anti-evasione firmato da Agenzia delle Entrate, Anci e Ifel. "Sono già oltre 3mila le segnalazioni che abbiamo ricevuto - ha dichiarato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera - un aiuto importante dal mondo degli enti locali che ci ha permesso di individuare con più efficacia diverse tipologie di fenomeni evasivi, soprattutto quelli legati all'urbanistica e al territorio, che costituiscono, infatti, circa il 70 per cento delle segnalazioni". In particolare, sono state 3.216 Le segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, di queste, 404 hanno già prodotto avvisi di accertamento per un importo pari a 3,6 milioni di euro di maggiore imposta accertata e le restanti 2.812 Sono in corso di lavorazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'obiettivo comune del Protocollo è quello di sistematizzare il coinvolgimento dei Comuni nella lotta all'evasione, rendere l'attività di controllo sempre più capillare e implementare tutti gli strumenti e le azioni necessarie per favorirla e accelerarla. "Ci siamo riusciti - ha dichiarato il segretario generale dell'Anci, Angelo Rughetti - e i primi risultati lo dimostrano, attraverso la creazione di un team di esperti anti-evasione, formazione a tutto campo, check list per segnalazioni mirate e costante monitoraggio sui risultati dell'azione segnalativa dei Comuni".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

EMILIA ROMAGNA

Premiati i tre comuni “ricicloni”

Sono Soragna (PR) con l'80,2% di raccolta differenziata, Monte San Pietro (BO) con il 74,4% e Fidenza (PR) con il 62,2% - tutti e tre con il sistema di raccolta "porta a porta" - i "Comuni ricicloni" dell'Emilia-Romagna secondo l'annuale classifica promossa da Legambiente in collaborazione con l'Assessorato regionale all'ambiente e presentata oggi a Bologna. I tre comuni sono risultati vincitori rispettivamente nella categoria dei piccoli comuni (con meno di 5 mila abitanti), dei comuni di medie dimensioni (tra i 5 mila e 25 mila abitanti) e dei Comuni con più di 25 mila abitanti. Al questionario di Legambiente hanno risposto - fornendo i dati relativi al 2008 - 123 comuni dell'Emilia Romagna. La novità dell'indagine

di quest'anno è stata l'introduzione accanto a quella della carta, della graduatoria relativa alla raccolta differenziata dell'organico. In questo settore le migliori performance sono state quelle, ancora con il sistema porta a porta, di Zibello (PR) tra i piccoli comuni con 94 kg di materiale raccolto per abitante; di Argelato (BO) e Forlimpopoli (FC), con 126,2 e 123,9 kg

per abitante e di Cervia (RA) - in questo caso però con la tradizionale raccolta stradale - con 80,3 kg di materiale organico a testa. Per quanto riguarda la raccolta di carta sono stati premiati Campegine (RE) tra i piccoli comuni con 167,8 kg per abitante; Cavriago (RE), tra i medi con 170,4 kg a testa e Piacenza tra le grandi città con 115,2 kg a testa di carta raccolta.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**SICUREZZA**

Avviato l'iter per la sigla del 'Patto per la sicurezza dell'area dei laghi Insubri'

Cinque Province e 82 comuni rivieraschi, oltre alle regioni Lombardia e Piemonte, per un totale di 400mila abitanti, saranno interessati dal 'Patto per la sicurezza dell'area dei laghi Insubri' il cui iter è stato avviato oggi a Varese dal ministro dell'Interno Roberto Maroni, dai presidenti delle province e dai prefetti di Varese, Como, Lecco, Novara e Verbania. Entro fine aprile, hanno annunciato, sarà firmato l'accordo che chiama i comuni rivieraschi a collaborare per garantire la sicurezza sul territorio. In particolare, gli obiettivi del patto riguardano la sicurezza delle acque interne dei laghi cosiddetti 'Insubri', ovvero Maggiore, Lario e Ceresio, la sicurezza e la prevenzione delle coste e la collaborazione transfrontaliera per il controllo dei reati. Anche il Canton Ticino, infatti, ha dato la sua disponibilità a cooperare, la prima volta di uno Stato estero. Il modello adottato è quello del patto stipulato nel 2009 per il Lago di Garda che, secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno, «ha già portato a risultati molto positivi, alla diminuzione sia dei reati, sia degli incidenti legati alla navigazione». «I patti territoriali – ha osservato poi Maroni - funzionano molto bene perchè si adattano alle esigenze specifiche del territorio e servono a utilizzare meglio le risorse e rendere più efficienti gli interventi». Il risultato, secondo Maroni, è un miglioramento della sicurezza considerata in un senso molto ampio: dalla diminuzione dei reati a quella degli incidenti.

Fonte MINISTERO DELL'INTERNO

NEWS ENTI LOCALI

ELEZIONI REGIONALI

Le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

Il 28 e 29 marzo 2010 si terranno le votazioni per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario. In vista dell'appuntamento, la Direzione centrale dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno rende disponibili a partiti e gruppi politici, che intendono partecipare alla competizione elettorale, e agli organi competenti le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, con l'intento che il loro esame possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza. Le istruzioni si propongono di coordinare le numerose disposizioni normative sulla materia, per fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali e delle liste regionali dei candidati. Le eventuali istruzioni integrative, predisposte in applicazione della normativa emanata dalle regioni, vanno considerate aggiuntive a quelle contenute nella pubblicazione.

Fonte **MINISTERO DELL'INTERNO**

Il Testo delle istruzioni sul sito www.leautonomie.it selezionando l'articolo dall'elenco completo delle News del giorno

NEWS ENTI LOCALI

SICUREZZA

Dal Viminale più tecnologia per un Salento sicuro

L' Autorità di Gestione del "PON - Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 - 2013" ha approvato questa mattina due importanti progetti che riguardano il territorio salentino. Si tratta, nello specifico, del progetto denominato "Le torri fortificate vedette della legalità" presentato dal Comune di Porto Cesareo per un importo pari a 1.500.000 Euro che prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, costiera e marittima, nell'area marina protetta per assicurare massima vigilanza per la prevenzione di fenomeni come abusivismo edilizio, pesca illegale, incendi dolosi, intrusione nelle aree interdette. Il secondo progetto, denominato "Monitoraggio satellitare del territorio per la Legalità e la Sicurezza" proposto dal Comune di Ugento per un importo pari a 143.086,88 Euro si propone di realizzare un sistema di monitoraggio satellitare per individuare eventuali scariche abusive e monitorare fenomeni di abusivismo edilizio e di danni al patrimonio ecologico e archeologico. Gli interventi predisposti puntano a elevare gli standard di sicurezza nella provincia di Lecce nella prospettiva di affiancare le medesime tecnologie di sorveglianza all'azione delle forze di polizia in un'ottica di più adeguata prevenzione e di più puntuale contrasto.

Fonte MINISTERO DELL'INTERNO

SEMPLIFICAZIONI - Tra una settimana debutta la Vir che misurerà l'impatto su cittadini, imprese e pubblica amministrazione

Test biennali sugli effetti delle leggi

La valutazione riguarda gli atti predisposti dal governo e dai ministeri

Ha poco di romantico e molto di pragmatico. Almeno nelle promesse. Eppure la verifica dell'impatto della regolamentazione (Vir) debutterà proprio nel giorno di San Valentino. Governo e ministeri sappiano che da domenica prossima c'è un nuovo obbligo che li aspetta: quello di render conto, ogni due anni, di come si sono comportati gli atti legislativi che hanno varato, di quale impatto - economico e organizzativo - hanno avuto su cittadini, imprese e pubblica amministrazione. La Vir segue di poco più di un anno l'Air (l'analisi di impatto della regolamentazione) e con essa fa il paio, perché deve verificare se lo scenario disegnato prima del varo di una normativa - questo è lo scopo dell'Air - si è poi effettivamente verificato o in che modo ce ne si è discostati. Previste entrambe dalla legge 246 del 2005, hanno poi avuto bisogno di altrettanti Dpcm per trovare compimento. Quello del-

l'Air è arrivato a novembre 2008, mentre le regole della Vir sono contenute nel decreto 212/2009. In realtà, ministeri e governo avrebbero potuto accompagnare i propri atti normativi con l'Air e monitorarli attraverso la Vir già fin dalla comparsa della legge 246, senza aspettare i successivi decreti. Ma va da sé che hanno preferito prendere tempo. Nessuno si è mosso almeno fino a novembre 2008, quando sono stati approntati i criteri per redigere l'Air. E anche subito dopo quella data, l'analisi preliminare di impatto della regolamentazione non ha avuto grande successo. Secondo un controllo svolto dal comitato per la legislazione della Camera su 40 provvedimenti emanati entro fine marzo 2009, solo 11 risultavano corredati di Air e Atn (analisi tecnico-normativa, che deve valutare la ricaduta sulla legislazione già esistente). Ventinove atti erano, dunque, in difetto. Ora la situazione - assicurano alla pre-

sidenza del consiglio - è migliorata, anche grazie a un corso di formazione per i ministeri svolto nei mesi scorsi dal dipartimento affari giuridici e legislativi (Dagl) di palazzo Chigi e dalla scuola superiore della pubblica amministrazione. Parzialmente digerita l'Air, adesso si tratta di prendere le misure con la Vir, con la quale ci si potrebbe trovare a fare i conti anche subito. Il decreto, infatti, non prevede un periodo transitorio e impone la Vir sugli atti muniti di Air o sui decreti legislativi e le leggi di conversione, anche se sprovvisti di analisi preliminare. La condizione è che, in entrambi i casi, siano stati emanati da due anni. E mentre per disporre di un provvedimento corredato di Air e con un'anzianità di due anni si dovrà attendere la fine del 2010 (come detto, l'Air è diventata operativa a fine 2008), la Vir sui Dlgs e le leggi di conversione già con un biennio sulle spalle potrebbe scattare anche subito.

Nella pratica, però, si opererà per una tempistica meno serrata e per gli atti senza Air si parlerà di Vir tra due anni. Per le amministrazioni inadempienti non è prevista alcuna sanzione (gli atti sprovvisti di Air, invece, non vengono iscritti all'ordine del giorno del consiglio dei ministri). Resta, però, il fatto che le amministrazioni dovranno assicurare alle proprie Vir un'adeguata pubblicità, dandone notizia anche attraverso una sezione ad hoc dei loro siti internet. Sarà, pertanto, agevole individuare chi sulla Vir farà finta di nulla. Ma non è finita qui. Entro l'anno dovrebbe, infatti, veder la luce l'ultimo tassello del processo di semplificazione legislativa: si tratta del Dpcm che impone alle amministrazioni di consultare, prima del varo di nuove norme, le categorie interessate.

Antonello Cherchi

SEMPLIFICAZIONI**Per il cittadino la trasparenza resta inaccessibile**

DOCUMENTI FANTASMA/Per ora inascoltato l'invito alle amministrazioni di pubblicare sul sito internet le relazioni Air

La verifica di impatto della regolamentazione (Vir) non può rimanere nei cassetti degli uffici legislativi. Al contrario: governo e ministeri devono attrezzarsi per assicurare a quei documenti «un'adeguata pubblicità», anche «mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet dell'amministrazione». Il decreto 212/2009, che l'ha regolamentata, non lascia dunque dubbi sull'obiettivo di trasparenza che si intende perseguire attraverso la Vir. I cittadini, insomma, devono poterne prendere visione in maniera agevole, così da capire e valutare se i propositi che il legislatore riponeva in una determinata legge siano stati poi effettivamente raggiunti. Questo è il futuro che attende la Vir. Sempre che conosca sorti

migliori dell'analisi di impatto della regolamentazione (Air), il documento omologo che però le amministrazioni devono preparare prima di varare una legge. Non si può, infatti, affermare che nel primo anno di vita l'Air abbia brillato in trasparenza. C'è da dire che il decreto 170/2008 che ne ha dettato le regole è, sul punto, meno stringente di quello sulla Vir. Vi si prevede, infatti, che la relazione Air "possa" essere resa pubblica dall'amministrazione competente «anche nel corso di svolgimento del procedimento di formazione dell'atto normativo, anche mediante strumenti informatici o in un'apposita sezione del sito internet». Le modalità per dare diffusione all'Air sono, insomma, le stesse previste per la Vir, ma con la differenza che governo e ministeri possono farlo.

Non devono. Una scelta dettata anche dall'esigenza di dare tempo alle amministrazioni per assimilare il nuovo adempimento. Era, infatti, prevedibile che, nonostante la sperimentazione sull'Air sia partita ben prima di novembre 2008 (quando lo strumento è diventato pienamente operativo), i ministeri si sarebbero messi in moto con il freno tirato. Tant'è che l'Air è andata a pieno regime solo negli ultimi mesi: tranne il caso di qualche documento fuorisacco, or a - assicurano a palazzo Chigi - al consiglio dei ministri arrivano solo provvedimenti muniti dell'analisi di impatto. Se c'è voluto un anno perché l'Air facesse breccia nella mentalità degli uffici legislativi - e questo nonostante il vincolo che gli atti privi di relazione non vengono esaminati dal consiglio dei ministri; vin-

colo che, tuttavia, non è stato applicato in modo rigoroso -, non è difficile immaginare la situazione per quanto riguarda la pubblicità data al nuovo strumento. Nessun ministero ha adottato misure al riguardo. Inutile cercare sui siti internet delle amministrazioni. Quella possibilità è rimasta sulla carta. Un atteggiamento che può mutare se si cambia anche il modo di legiferare e lo si lega meno all'estemporaneità e più alla pianificazione. Un'analisi di impatto ben fatta ha, infatti, bisogno di tempo per essere predisposta e non certo dei ritmi convulsi dell'attuale modo di procedere, dove i decreti legge confezionati dall'oggi al domani la fanno da padrone.

A. Che.

L'AGENDA DEL PARLAMENTO - I DdI scadono il 28 febbraio **Milleproroghe e rifiuti incalzano l'aula del Senato**

Tre decreti legge, una sola urgenza per le Camere: accelerare al massimo esame e votazioni e spianare loro la strada per evitarne la decadenza. I decreti milleproroghe (Dl 194), emergenza rifiuti (Dl 195) e sedi di procura disagiate (Dl 193), pur diversissimi tra loro, sono uniti da un identico filo rosso: scadono il 28 febbraio e Camera e Senato sono chiamate da questa settimana a fare gli straordinari per convertirli in legge in tempo utile. Parlamento di nuovo ostaggio dei decreti legge, insomma. Ma non solo. Perché a tener banco nel confronto politico sarà ancora una volta soprattutto la "questione giustizia": a Palazzo Madama, dopo il via libera appena incassato dalla Camera, debutta in commissione il Ddl sul legittimo impedimento; mentre a Montecitorio, sempre in commissione, prosegue l'e-

same del "processo breve" licenziato due settimane fa da palazzo Madama. Con un altro provvedimento governativo, sempre all'esame della commissione Giustizia del Senato, che nei giorni scorsi ha ritrovato spazio nell'agenda dei lavori: la riforma del processo civile. In questi giorni, intanto, i riflettori saranno accesi soprattutto sui lavori dell'aula di palazzo Madama. Dove da domani fino a venerdì sono all'ordine del giorno i decreti su emergenza rifiuti e proroghe di termini. Tocca anzitutto al decreto rifiuti, sul quale giovedì scorso è cominciata la discussione generale. A seguire è poi la votazione del decreto milleproroghe, che prevede il doppio binario di termini per lo scudo fiscale, su cui da oggi la commissione Affari costituzionali è chiamata al rush del voto su almeno 300 emendamenti. Con numerosi nodi da sciogliere,

tra cui class action ai concessionari di servizi pubblici locali, zone franche, rimborsi in titoli di stato ai vecchi azionisti Alitalia. Partite complicate, alle quali non va escluso che possano aggiungersi altre sorprese sotto forma di emendamenti da "assalto alla diligenza". Un'ipotesi che, unita alla necessità di trasmettere rapidamente il testo alla Camera, lascia teoricamente aperte le porte a una richiesta del voto di fiducia da parte del Governo. Sempre al Senato, ma nei calendari delle commissioni, sono però destinati a farsi largo altri provvedimenti. A cominciare dal collegato alla Finanziaria 2009 sul lavoro (commissioni Affari costituzionali e Lavoro), su cui mercoledì scade il termine per la presentazione degli emendamenti: il Ddl andrà poi presto in aula per il possibile voto definitivo. In

pole position (commissione Lavori pubblici) c'è anche il Ddl sulla sicurezza stradale. Un calendario apparentemente meno impegnativo attende invece in questi giorni la Camera. Da segnalare soprattutto i lavori della commissione Giustizia col Ddl sul "processo breve" e la commissione Affari sociali alle prese col delicatissimo nodo del biotestamento: tanto delicato che in queste settimane il provvedimento è andato avanti con grande lentezza e ormai il suo approdo in aula è destinato a un rinvio a dopo le elezioni regionali di fine marzo. Una tattica del rinvio che, non a caso, nella maggioranza è stata scelta anche per un altro provvedimento che spacca il centrodestra: il diritto di cittadinanza per gli immigrati.

Roberto Turno

INFRASTRUTTURE - Il bilancio dei lavori fermati dai ricorsi

Strade, treni, centrali: ecco la fotografia dell'Italia bloccata

Il 2009 anno record di progetti contestati - IL FENOMENO/Secondo l'Arise i nuovi impianti «osteggiati» sul territorio sono stati 151: in Lombardia e Veneto il 27 per cento dei casi

Un Paese ingessato, disperatamente bisognoso di infrastrutture e nuovi investimenti ma stoppato dalla guerra dei veti. Più o meno quello che succede in Italia, dove i vincoli di bilancio pubblico consentono poche iniziative mentre gli investimenti privati sono frequentemente sottoposti a un'estenuante guerra di trincea da parte di comitati cittadini, ambientalisti, comuni, province, regioni ed enti territoriali. Così alla fine di ogni anno è inevitabile che si allunghi la lista delle opere bloccate o sottoposte a procedimenti giudiziari di vario tipo: l'anno scorso nel mirino sono entrati 151 nuovi progetti per la cui realizzazione saranno forse necessari tempi doppi o tripli rispetto alle attese. Due casi per tutti: la vicenda dell'Alta velocità Lione-Torino arenatasi in Valsusa e il rigassificatore di Brindisi che, a dieci anni dall'avvio dell'iter autorizzativo e 200 milioni investiti, il cantiere è fermo e sotto sequestro. «In dicembre - osserva Damiano

Ratti, ad di British Gas Italia - la commissione tecnica del ministero dell'Ambiente ha dato il via libera alla Valutazione d'impatto ambientale. Ora attendiamo le firme dei ministri Prestigiacomo e Bondi e dopo il recepimento da parte del ministero dello Sviluppo economico». Quindi si riaprirà il cantiere? «Magari - sorride Ratti - Entro giugno dovrebbe riunirsi la conferenza dei servizi, nella quale presenteremo il progetto definitivo e si parlerà anche di compensazioni ambientali. Speriamo di chiudere entro l'anno». Alla fine del 2009 la lista nera delle opere colpite dalla sindrome Nimby (not in my backyard, non nel mio cortile) e censite nell'ultimo quinquennio sono 283, di cui, appunto, 151 avviate nel 2009. Sono queste alcune anticipazioni della quinta edizione dell'Osservatorio Nimby Forum promosso da Arise, associazione no profit attiva nei settori ambiente, energia e infrastrutture. I dettagli verranno divulgati in un convegno che si terrà in feb-

braio. Nella classifica delle opere contestate sventano le 70 centrali a biomasse e i 41 termovalorizzatori. E poi centrali a metano, impianti eolici, discariche di rifiuti urbani, infrastrutture stradali e ferroviarie, gasdotti e impianti industriali. La novità degli ultimi anni del Nimby mette nel mirino non solo le discariche dei rifiuti prodotti dagli stessi cittadini che li contestano o le canne fumanti delle centrali turbogas, ma anche gli impianti a biomasse, cioè alimentati con legno e piante erbacee, o gli innocui mulini a vento a impatto zero, se si esclude quello visivo. «A volte - commenta Flavio Sarasino, presidente di Federpern, la Federazione dei produttori di energie rinnovabili - basta un club di canoisti a rallentare l'iter delle concessioni. Potrei scrivere un libro su questo argomento, anche se in generale in Italia lo sfruttamento dell'idroelettrico è vin modello ben sviluppato. Nonostante le bizzarrie di alcune regioni: per esempio, in Piemonte recentemente hanno messo al

bando i mini-impianti sotto il megawatt». Ma chi sono i soggetti che si mettono di traverso? In un quarto dei casi censiti dall'Osservatorio Nimby Forum si tratta di comitati locali dei cittadini e per un altro quarto sono i Comuni interessati dal progetto. Per il resto ci sono pressoché tutti: amministrazioni provinciali, regioni, enti territoriali, ambientalisti e persino sindacati. Oltre la metà dei casi è concentrata nel Nord, di cui Lombardia e Veneto si ritagliano il 27 per cento. «Il fenomeno Nimby - conclude Arise - muta rapidamente, tende a politicizzarsi e a evolvere verso il Not in my terra of office, non durante il mio mandato governativo. Non di rado la protesta viene strumentalizzata e si creano contrasti anche tra i vari livelli della pubblica amministrazione, in assenza di una chiara pianificazione e distribuzione delle competenze».

Emanuele Scarci

DIRITTI - Le condizioni fissate dalla legge che consentono al lavoratore l'esonero dalle normali prestazioni

Ogni permesso ha le sue regole

Donazioni di sangue e impegni sindacali sono tra i casi più frequenti

Dal matrimonio all'esame scolastico, dall'impegno nella protezione civile alla donazione di sangue o di midollo osseo. Sono soltanto alcuni dei casi per i quali è prevista la concessione di un permesso dal lavoro. Secondo le leggi di riferimento, e anche secondo i contratti collettivi delle diverse categorie, tempo, modo e retribuzione di queste assenze giustificate possono variare. Indubbiamente, è interessante constatare l'ampio spettro di possibilità concesse a un dipendente, anche in ambiti al di fuori delle situazioni classiche che volutamente non sono state prese in considerazione nelle due pagine di questo servizio: non si parla di maternità (con tutti gli aspetti collegati non solo alla gravidanza e al periodo immediatamente successivo al parto, ma anche ai permessi attribuiti nei primi anni di vita dei bambini) e neppure di paternità, alla quale, peraltro, *Il Sole 24 Ore* del lunedì ha dedicato un ampio servizio lo scorso 4 gennaio, segnalando una semplificazione delle modalità di concessione dei riposi giornalieri ai neopapà. Né si

parla di aspettative, nel senso di periodi sabbatici che il lavoratore può chiedere alla sua azienda. La materia rimane comunque molto vasta e le persone interessate sono indubbiamente parecchie. Basti pensare - per collegarci a un evento ormai prossimo - alla tornata elettorale del 28 e 29 marzo prossimi. Saranno coinvolti scrutatori, presidenti e segretari di seggio che, se dipendenti, per questa attività verranno retribuiti dal datore di lavoro. Successivamente, in seguito ai risultati del voto, gli eletti potranno a loro volta usufruire di tutti

i "bonus" previsti dalla legge. Resta una curiosità: quali sono i permessi che vengono concessi più di frequente? Un'indagine su un campione di studi di consulenti del lavoro colloca al primo posto le donazioni di sangue ("avvantaggiate" anche dal fatto che ci sono soggetti che donano ogni tre mesi), seguite dalle attività di carattere sindacale e da vicende strettamente familiari, come il matrimonio o il lutto per la perdita di un parente stretto.

**Silvia Bradaschia
Tommaso Siracusano**

DIRITTI – Sposarsi. Salvo diversi accordi con l'azienda

Viaggio di nozze entro un mese dal matrimonio

Congedo matrimoniale e assenze per lutto sono - tra i permessi retribuiti attinenti la vita privata - due delle tipologie più utilizzate. Tali permessi, anche se solo per una parte, vengono posti a carico del datore di lavoro. **Matrimonio** - Per quanto riguarda il congedo matrimoniale, i contratti collettivi prevedono solitamente una durata - indifferenziata per operai e impiegati - di 15 giorni di calendario durante i quali si ha diritto alla normale retribuzione giornaliera. La differenza sostanziale è relativa al costo che il datore di lavoro dovrà sostenere: sarà totalmente a suo carico nel caso si tratti di impiegati; invece, nel caso di operai (di industria, artigianato o cooperative) potrà ottenere il rimborso dall'Inps per sette giorni, ponendolo a conguaglio con i contributi del mese, dopo aver comunque anticipato l'indennità in busta paga. Questo l'iter per il lavoratore: farà precedere

all'assenza per l'evento una richiesta motivata al datore di lavoro, impegnandosi a presentare, entro i 30 giorni successivi, la relativa documentazione (certificato di matrimonio, stato di famiglia dal quale ricavare la data o relativa autocertificazione). L'Inps ha precisato che l'erogazione dell'assegno per congedo matrimoniale preclude, nel medesimo periodo, l'erogazione dell'indennità di malattia e di maternità, nonché delle integrazioni salariali. Il periodo di congedo, inoltre, non può essere computato in conto ferie e nemmeno essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. Qualora per particolari necessità dell'ufficio o dell'impresa non sia possibile - in tutto o parzialmente - il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio. Ciò non e-

sclude che, con il consenso del datore, si possa posticipare la decorrenza del congedo matrimoniale o anticipare il periodo di ferie, affinché possano essere godute senza soluzione di continuità. Per i dipendenti extracamunitari, pur vigendo la parità di trattamento, il riconoscimento al diritto all'assegno per congedo matrimoniale è subordinato alla circostanza che il lavoratore, oltre ad aver prestato la propria attività presso l'azienda, risulti residente in Italia prima della data del matrimonio, e vi abbia acquisito, in seguito a tale atto, lo stato civile di coniugato. Se il lavoratore è cittadino di uno stato che ammette la poligamia, la normativa prevede comunque la corresponsione di un solo assegno per congedo matrimoniale (salvo i casi di successivi matrimoni a seguito di morte del coniuge o divorzio, come peraltro avviene per i cittadini italiani). **Lutti** - Quanto ai permessi

per lutto, il lavoratore ha diritto di assentarsi per tre giorni in caso di decesso del coniuge (anche separato), di un parente entro il secondo grado (anche non convivente), o di un soggetto della propria famiglia anagrafica. La norma prevede, in effetti, che i tre giorni siano complessivi nell'anno, ma la prassi vuole che siano concessi per ogni evento. Il permesso si ottiene presentando un certificato di morte o autocertificazione e va utilizzato entro sette giorni dal decesso. La regola vale sia per i lavoratori pubblici, sia per i privati. Nei giorni di permesso non vanno considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Il permesso sospende anche il godimento delle ferie e la retribuzione è a carico del datore di lavoro. Quest'ultimo, in assenza di documentazione, potrà anche considerare tali assenze quali permessi non retribuiti o trasformarle in ferie o riduzione orario di lavoro.

DIRITTI – Assistenza. Disabilità e tossicodipendenze

Ok alla cura del parente grave

L'interesse della collettività nei confronti dei portatori di handicap, si interseca con la gestione dei rapporti di lavoro subordinato, innescando problematiche la cui soluzione deve trovare un punto di equilibrio fra l'interesse economico dell'azienda e quello sociale, morale e sanitario della persona. Tale problematica è particolarmente importante nel caso di lavoratori disabili in stato di gravità o qualora in famiglia ci siano persone handicappate cui si debba prestare assistenza. Situazioni previste dalla legge 104/92 riguardante i disabili ai quali sia riconosciuto lo "stato di gravità". Il riconoscimento non è necessariamente

collegato al grado d'invalidità, ma è sottoposto alla valutazione della commissione deputata al riconoscimento dell'invalidità civile, integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia del disabile. Il lavoratore disabile cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità (o il familiare che lo assiste) possono usufruire alternativamente di 2 ore di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è di almeno 6 ore giornaliere) o di 3 giorni al mese. Le tre giornate possono anche essere godute in maniera frazionata con un tetto massimo di 18 ore. I permessi previsti sono retribuiti di norma tenendo conto solo della quota mensile di retribuzione or-

dinaria, senza ratei di ferie, 13a e altre indennità (ma i contratti collettivi possono prevedere che si tenga conto di tutte le voci dello stipendio). È inoltre prevista la contribuzione figurativa, ai fini pensionistici. Previsto anche un congedo straordinario fino a 2 anni, anche frazionati, nell'ipotesi si debbano seguire figli disabili gravi se non ricoverati a tempo pieno. Durante tale periodo è prevista un'indennità pari alla retribuzione dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo con un tetto annuo pari a 36.151,98 euro rivalutabili. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all'Inps che autorizzerà il datore, sul quale incombe l'onere del-

l'anticipazione delle somme, a conguagliarle con l'istituto. Infine, nata nel 1990, la regolamentazione per l'assenza legata alla riabilitazione per i tossicodipendenti, è estesa ai familiari di colui che ne segue il percorso a condizione che concorrano al programma del familiare, attestata dal servizio per le tossicodipendenze. I soggetti assunti a tempo indeterminato che accedano al trattamento, hanno diritto alla conservazione del posto per il tempo delle cure e fino a un massimo di 3 anni (salvo più favorevole disciplina contrattuale). La sostituzione del dipendente costituisce presupposto per una assunzione a termine.

DIRITTI – Studi. Di solito concesse 150 ore nel triennio

Assenze giustificate per corsi ed esami

Il diritto allo studio è garantito anche ai lavoratori dipendenti che possono usufruire di permessi o di particolari agevolazioni. Destinatari sono coloro che risultano iscritti a regolari corsi di studio, compresi i corsi di formazione. I contratti collettivi spesso prevedono condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto alla disciplina legale (articolo 10 legge n. 300/70). Di solito sono concesse 150 ore nel triennio. E' possibile assentarsi per lo svolgimento di esami, ma anche per la frequenza di corsi quali ad esempio quel-

li di recupero dell'obbligo scolastico, di alfabetizzazione, quelli per l'apprendimento della lingua italiana a favore dei lavoratori stranieri eccetera. Inoltre è contemplato l'esonero da particolari turni di lavoro e dallo straordinario. Il presupposto per la concessione di tali permessi retribuiti, secondo la giurisprudenza prevalente, è la coincidenza tra il tempo di svolgimento delle lezioni e l'orario di lavoro. Il lavoratore, dopo aver presentato, nel rispetto dei termini previsti dai contratti collettivi, domanda scritta al datore di lavoro, dovrà do-

documentare la partecipazione all'esame o all'evento formativo. In caso di omessa presentazione della documentazione, il lavoratore perde il diritto al pagamento delle ore di permesso. Per la partecipazione ad attività formative professionali, invece, la legge 53/00 assegna il diritto a un monte ore da destinare a tale proposito. Anche in questo caso le regole sono dettate dalla contrattazione collettiva che definisce sia i criteri per individuare i lavoratori, sia le modalità di orario e di retribuzione collegate alla partecipazione ai percorsi di

formazione. Per il lavoratore, inoltre, è possibile avviare la richiesta al proprio datore per ottenere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto (ipotesi aggiuntiva rispetto a quelle stabilite dall'articolo 2120 del codice civile). Per formazione extra-lavorativa, invece, i lavoratori con almeno 5 anni di servizio, possono chiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di 11 mesi con diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione né maturazione dell'anzianità di servizio.

DIRITTI - Chi è coinvolto nelle consultazioni elettorali oppure ricopre un incarico pubblico può assentarsi per la durata dell'impegno

Chiamata al seggio «in sicurezza»

Retribuzione a carico del datore che, nei casi previsti, chiederà poi il rimborso all'ente

La macchina della pubblica amministrazione è retta da dipendenti pubblici, ma la gestione politica è affidata ai cittadini che prima di essere chiamati a vario titolo ad occuparsene, con ogni probabilità hanno già una attività lavorativa. Si tratta di imprenditori, professionisti, ma anche di lavoratori dipendenti da aziende private e pubbliche. Il legislatore, a favore del lavoratore dipendente, prevede una serie di norme che gli garantiscono di adempiere al mandato pubblico ponendone il costo a carico della collettività. Infatti oltre al diritto di fruire di permessi non retribuiti, per l'espletamento di tali incarichi i lavoratori possono accedere a una serie di permessi retribuiti e spesso coperti da contribuzione figurativa per la maturazione della pensione. Certo il disagio per i datori di lavoro resta, e per certi versi anche il danno economico, quanto meno in termini di modificazione dell'organizzazione interna del lavoro. Tuttavia non possono esimersi dal concedere questi permessi, avendo, ove previsto, la sola possibilità di recuperare le somme anticipate, spesso con modalità non del tutto automatiche (al contrario di come avviene ad esempio per l'indennità di malattia). Partiamo dalle consultazioni elettorali: coloro che sono chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali (ivi compresi i rappresentanti di candidati o gruppi di candidati nei collegi uninominali e di lista nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti di partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. La disciplina è applicabile a tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni. I lavoratori hanno l'obbligo di consegnare al datore di lavoro il

certificato di chiamata; successivamente dovranno esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di inizio e chiusura delle operazioni. Le giornate di assenza sono retribuite come se fossero lavorate e il costo resta a carico del datore di lavoro. Quanto alle cariche pubbliche, chi è chiamato a ricoprire ruoli di questo tipo, può fruire di permessi e di periodi di aspettativa con il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati gli organi ai quali appartiene. Nel caso in cui i lavori si svolgano in orario serale, è previsto il diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; se invece i lavori si protraggono oltre la mezzanotte, il permesso copre l'intera giornata successiva. In generale il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni è limitato alla loro effettiva

durata e comprende il tempo per raggiungere il luogo dell'incontro e rientrare al posto di lavoro. Inoltre per taluni incarichi, in funzione del numero di abitanti nel territorio di riferimento dell'ente, oltre ai permessi descritti sopra, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro per un massimo di 24 o 48 ore lavorative al mese. Per le giornate di assenza il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione anticipata dal datore di lavoro, il quale ha la facoltà di chiedere il rimborso che l'ente deve erogare entro 30 giorni. La richiesta va documentata. In alternativa, per il lavoratore è possibile richiedere una aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato. Tale periodo è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato.

**Silvia Bradaschia
Tommaso Siracusano**

DIRITTI – In azienda. Secondo l'importanza della carica ricoperta **Per il sindacalista licenze progressive**

CONSIGLIERE DI PARITÀ/Promuove e controlla il rispetto delle pari opportunità sui luoghi di lavoro: per queste funzioni ha diritto alle assenze

Permessi di lavoro "legati" ai posti di lavoro. Sono quelli che riguardano chi svolge una funzione sindacale e chi riveste la carica di consigliere di parità. La partecipazione a riunioni degli organi direttivi delle associazioni sindacali e delle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) e unitarie (Rsu) fa scattare il diritto a permessi retribuiti e non retribuiti. Le dimensioni aziendali ne determinano i limiti, i contratti collettivi le regole. La contrattazione collettiva non può rendere facoltativa la concessione dei permessi o negare il riconoscimento del diritto all'assenza in caso di impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Al datore di lavoro,

quindi, non è lasciato potere discrezionale, ma l'indicazione dei nomi dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi e la comunicazione preventiva obbligatoria sono finalizzate alla possibilità di sostituzione del soggetto assente. I lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali provinciali o nazionali, poi, possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita per la durata del loro mandato. Per i permessi sindacali, inoltre, non vige il principio del riproporzionamento che regola i rapporti part-time; pertanto, il permesso sarà intero anche in caso di prestazione a orario ridotto. Quanto al consigliere di parità, è una figura

istituzionale che svolge funzioni di promozione e controllo dei principi di pari opportunità e non discriminazione per donne e uomini sul lavoro, incidendo sulle situazioni che sono di ostacolo alla realizzazione della piena parità uomo-donna. I lavoratori dipendenti che ricoprono tale ruolo a livello nazionale o regionale hanno diritto, per l'esercizio delle loro funzioni, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative mensili medie. Nella stessa ipotesi i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi per un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. I lavoratori interessati devono dare comunicazione scritta al da-

tore di lavoro almeno un giorno prima. I permessi sono retribuiti e l'onere è posto a carico dell'ente regionale e provinciale. I consiglieri regionali e provinciali hanno però anche diritto a ulteriori permessi non retribuiti, per i quali verrà corrisposta un'indennità. Il consigliere nazionale di parità, inoltre, fruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti, determinato annualmente con decreto, e di un'indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa, può richiedere l'aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva a carico dell'apposito fondo.

DIRITTI – Trasfusioni. Le 24 ore sono calcolate dal momento dell'uscita

Un giorno di riposo pagato per «riprendersi» dal prelievo

Sono frequenti le donazioni di sangue da parte dei lavoratori. A chi si presta a tale preziosa attività spetta un periodo di riposo pari all'intera giornata in cui è stato effettuato il prelievo. **Le condizioni** - Per godere del riposo ed avere diritto alla retribuzione, il lavoratore deve però donare un quantitativo minimo di sangue pari a 250 grammi. In favore dei lavoratori dipendenti che cedono il loro sangue - per trasfusione diretta o indiretta oppure per l'elaborazione dei derivati del sangue a uso terapeutico - è previsto il medesimo trattamento economico stabilito per una giornata lavorativa: è il datore di lavoro che anticipa l'importo, che comunque è rimborsato dall'Inps. Il prelievo deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, o presso un centro trasfusoriale, o presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità. Ai fini del riconoscimento del diritto al riposo e alla normale retribuzione, la donazione deve essere certificata al datore di lavoro dal servizio di immunoematologia e trasfusione o dal centro trasfusoriale dell'unità di raccolta. La giornata di riposo concessa per la donazione va computata calcolando le 24 ore decorrenti dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo del sangue. Se la donazione avviene fuori dall'orario di lavoro, le 24 ore decorrono dal momento della donazione risultante dal certificato rilasciato al lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non abbia potuto essere effettuata, o sia stata effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui si attesta la mancata o parziale donazione. In quest'ipotesi (inidoneità alla donazione) la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti è garantita limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. **Midollo osseo** - Molto raro, invece, il caso di cessione di midollo osseo, ma i tempi di assenza concessi sono superiori (per l'accertamento dell'idoneità, il prelievo vero e proprio e il periodo di convalescenza) a fronte dell'impegno fisico necessario per l'operazione.

DIRITTI – Volontari. Nella protezione civile possono anche concordare un orario flessibile

Fino a tre mesi all'anno riservati a prestare soccorso

Un impegno straordinario è stato chiesto per il 2009 ai lavoratori volontari della protezione civile: per loro in ogni caso esistono regole certe e il mantenimento del posto di lavoro è garantito. A esigere una sostenuta partecipazione dei volontari sono stati in particolare il terremoto d'Abruzzo nonché l'alluvione di Messina e di Ischia. **Calamità naturali** - Ebbene, i lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari, in occasione di calamità naturali o catastrofi, possono chiedere al proprio datore di assentarsi dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso e di assistenza (comprendendo in queste anche l'addestramento e la simulazione) pianificate dall'Agenzia nazionale per la protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di

protezione civile. Lo prevede il Dpr 194 del 2001. In base a tale disposizione, i lavoratori assenti conservano il posto e il trattamento economico e previdenziale. Inoltre, tra i diritti dei volontari, rientra la possibilità di concordare con il datore una fruizione di orario flessibile, tenuto comunque conto delle esigenze aziendali. Il datore di lavoro deve consentire l'impiego nelle operazioni di volontariato per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e per un massimo di 90 giorni all'anno. I datori di lavoro dei volontari impegnati in tali eventi possono comunque chiedere alla protezione civile il rimborso dei costi sostenuti per la retribuzione, i contributi e i premi. A tal fine devono avanzare le richieste all'autorità della protezione civile competente, allegando un'analitica indicazione dei periodi d'assen-

za e dei costi sostenuti (stipendi, ratei maturati, tfr, costi previdenziali e premi) entro due anni successivi al termine dell'intervento. Analogamente, ai volontari lavoratori autonomi che ne fanno richiesta, sarà corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello Unico) presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di 103,29 euro giornalieri lordi. **Cai** - Anche i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Cai, hanno diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni (legge 162/92). Non ci sono limitazioni sulla durata dell'intervento per il suo riconoscimento e il

rimborso va richiesto all'istituto di previdenza al quale il lavoratore è iscritto. **Pompieri e richiamo alle armi** - Anche il dipendente appartenente al Corpo volontario dei vigili del fuoco ha diritto di assentarsi dal lavoro per interventi di emergenza (incendio, calamità naturali e disastri). Meno frequente è il richiamo alle armi per esigenze delle Forze armate che sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata. La retribuzione che spetta al lavoratore richiamato è a carico dell'Inps ed è pari all'intera retribuzione per i primi due mesi dal richiamo (periodo massimo nell'anno). Per il periodo successivo, a ufficiali, sottufficiali, graduati e appartenenti a corpi speciali, spetta un'indennità mensile pari alla differenza tra retribuzione civile e trattamento militare, se inferiore.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9

IMMOBILI - Agevolate le strutture vetrate che rendono meno oneroso il riscaldamento invernale

Veranda ecologica premiata

Otto Regioni non conteggiano la volumetria delle serre solari

Una stanza in più, automaticamente autorizzata dal Comune e senza la necessità di versare oneri concessori. Nelle norme urbanistiche regionali, e quindi anche nei regolamenti edilizi comunali, stanno prendendo piede norme a favore delle cosiddette serre solari (o bioclimatiche), cioè alla possibilità di aggiungere uno spazio vetrato al pianterreno o sui terrazzi senza che questa nuova cubatura sia conteggiata negli indici urbanistici. Insomma, gli stessi vantaggi dei piani casa regionali, ma con spese più contenute e conseguibili anche nelle zone che altrimenti sarebbero vietate (per esempio, molti centri storici). Troppo bello per essere vero, si potrebbe sospettare. E non sempre a torto. Le agevolazioni per le serre solari nascono per conseguire risparmi energetici rilevanti, che non è sempre facile ottenere, e con limiti che possono essere rigidi. Inoltre in molti Comuni a volte si va con i piedi di piombo nell'aprire la strada alle sunroom. Otto regioni - Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria - prevedono norme

in cui si dice che le serre solari non vanno computate negli incrementi volumetrici, e che spesso assoggettano la loro realizzazione a semplice Dia (Denuncia di inizio attività). Trattandosi di disposizioni regionali, i Comuni dovrebbero recepirle nei propri regolamenti edilizi. Tuttavia l'approccio delle regioni non è affatto unitario, e alcune non entrano molto nei dettagli. Per esempio la Lombardia (legge regionale n. 39/2004, articolo 4), che pone scarsi limiti: le serre o le logge debbono essere addossate o conglobate all'edificio, progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio e dimostrare, attraverso i necessari calcoli energetici, la propria funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale. Un simile discorso vale per le Marche (legge n. 14/2008). Altre, invece, pongono innanzitutto limiti volumetrici: in Friuli Venezia Giulia (legge n. 19/2009), Lazio (legge n. 6/2008) e Puglia (legge n. 13/2008) le dimensioni della serra non devono essere superiori al 15% della superficie utile delle unità abitative, in Piemonte del 10% e in Umbria del 20 per cen-

to. La Toscana (legge n. 1/2005 e Dgr n. 322/2005) detta invece un rapporto tra l'area vetrata della serra spostata a sud e l'area di pavimento del locale da riscaldare tra 0,1 a 0,5: la superficie della serra cioè deve essere tra il 10% e il 50% di quella del locale adiacente da riscaldare. In Umbria (legge n. 1/2004) si precisa che metà della serra deve essere caratterizzata da superfici vetrate. In Toscana si consente ai Comuni possono stabilire altri rapporti: ad esempio tra la superficie del pavimento della stanza e l'area vetrata complessiva, variabile da un minimo di 0,6 a un massimo di 1,6. Infine in Friuli e nel Lazio si impedisce di derogare in ogni caso alle distanze minime previste dal Codice civile, salvaguardando gli elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico, nonché gli allineamenti delle cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. Di fatto, però, le uniche due regioni che tracciano requisiti tecnici dettagliati - con delibere di giunta - sono Toscana e Piemonte (legge n. 13/2007, Dgr 45-11967 del 2009). Altrove è lasciato ai Comuni, nei loro regola-

menti edilizi, stabilire i requisiti di dettaglio. Cosa che la grande maggioranza dei municipi non ha fatto, anche se non mancano le eccezioni: per esempio Milano, Firenze, Pisa, Padova e Perugia tra i capoluoghi, o Carugate (Milano) tra i municipi più piccoli. In tutti i casi è previsto che il locale-serra non abbia sistemi di riscaldamento o raffrescamento autonomi, ma le filosofie variano radicalmente da località a località. Per esempio a Padova e a Firenze vige ancora una concezione molto rigida: il locale serra deve portare a risparmi energetici radicali (il 25% in meno dei consumi), non deve accrescere più del 10% la superficie utile e deve essere del tutto trasparente. A Milano, invece, basta un risparmio energetico del 5%, che si riduce al 3% in caso di unità immobiliari maggiori di 100 metri quadri. A Perugia e Pisa la superficie vetrata minima è del 70% e l'incremento volumetrico massimo concesso del 20 per cento.

**Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci**

RIFIUTI - Il buco normativo renderebbe obbligatorio il passaggio immediato (e inapplicabile) alla vecchia tariffa Ronchi

La Tarsu diventa «illegittima»

Manca la proroga del periodo transitorio per la tassa, che si è chiusa a fine 2009

Nella finanziaria e nel milleproroghe manca la norma "ponte" che permette ai comuni di continuare ad applicare la Tarsu, mentre per il passaggio a Tia (oggi applicata da circa un sesto dei comuni) il Dl milleproroghe ha rinviato ancora al 30 giugno prossimo le norme attuative del Codice dell'ambiente. Si apre così un vuoto normativo pericolosissimo, che mette a rischio la legittimità di tutti gli atti di riscossione adottati nel 2010, nell'unica voce di entrata esclusa dal blocco tributario sancito con la manovra dell'estate 2008. Si tratta di una "bomba" nascosta sotto i preventivi 2010, che in queste settimane sta complicando la vita degli uffici comunali. La soppressione della Tarsu era stata disposta espressamente dall'articolo 49, comma 1, del decreto Ronchi (Dlgs 22/1997), che aveva previsto un regime transitorio disciplinato dal regolamento attuativo. Quest'ultimo provvedimento (Dpr 158 del 1999) ha introdotto una finestra di otto anni, entro i quali i comuni avrebbero dovuto raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tutti i comuni, dunque, avrebbero dovuto introdurre la Tia, a copertura totale, dal 1° gennaio 2008. In questo lasso temporale si sono inseriti vari provvedimenti, che hanno prolungato fino al 10 gennaio 2010 il periodo transitorio congelando la situazione del prelievo vigente nel 2006 anche perché il nuovo Codice dell'ambiente (Dlgs 152 del 2006) aveva nel frattempo abrogato la Tia prevista dal decreto Ronchi. Proprio qui arriva il tassello mancante, perché la mancata reiterazione del blocco al 2010 rende (sulla carta) applicabile l'obbligo del passaggio a tariffa rifiuti. Nell'introdurre la nuova Tia, il Codice dell'ambiente (articolo 238), in attesa dell'approvazione dei regolamenti sulla tariffa riformata, impone infatti di applicare «le discipline regolamentari vigenti», che sono appunto solo quelle del Dpr 158 del 1999 applicativo della tariffa Ronchi. Una prima conferma arriva dall'articolo 264 dello stesso Codice, che

per evitare soluzioni di continuità nel regime del prelievo prevede l'applicazione dei vecchi regolamenti sino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi. Analogamente l'articolo successivo, il 265, stabilisce che le norme regolamentari e tecniche vigenti su raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti nuove norme. A fronte di tale successione di norme, appare quindi evidente che, essendo stato soppresso il Dlgs 507/1993 a decorrere dal 1° gennaio 2008 (termine ultimo previsto dal regime transitorio introdotto dal Dpr 158/1999, che continua ad applicarsi a causa della mancata approvazione del regolamento attuativo di tale ultimo decreto) tutti i Comuni sarebbero costretti ad applicare dal 1° gennaio 2010 la tariffa rifiuti prevista dal decreto Ronchi. Per evitare il paradosso e gli evidenti problemi attuativi connessi, il legislatore deve reiterare il "congelamento" dei meccanismi attuali di prelievo, meglio se con una norma sistematica che con-

sentata ai comuni di mantenere la Tarsu fino all'approvazione definitiva dei nuovi regolamenti attuativi e specifici che la vigenza dei vecchi regolamenti va considerata applicabile solo ai comuni che hanno introdotto la tariffa rifiuti prevista dal decreto Ronchi. Se la disciplina si estendesse anche agli enti locali che oggi adottano la Tarsu, infatti, si otterrebbe l'effetto paradossale di imporre a questi enti l'introduzione di un metodo tariffario di cui il legislatore stesso ha già disposto l'abrogazione. Poiché molti enti locali stanno provvedendo proprio in queste settimane ad approvare i bilanci preventivi 2010 che si basano - per i comuni non ancora transitati a Tariffa Ronchi - sulla ovvia prosecuzione dell'applicazione della Tarsu, appare evidente che l'intervento del Legislatore dovrà essere assolutamente tempestivo, per evitare che gli atti adottati dagli enti locali vengano considerati illegittimi.

Maurizio Fogagnolo

RIFIUTI – Attività produttive. Criteri di calcolo

Tempi troppo stretti per le assimilazioni

LA SCADENZA/Senza un intervento, a metà febbraio tutti i Comuni dovrebbero rivoluzionare i meccanismi del prelievo

Nell'ambito delle proroghe introdotte dal Dl 194/2009 non ha trovato spazio nemmeno l'ennesimo rinvio dell'entrata in vigore dell'articolo 195 del Codice dell'ambiente (come modificato dall'articolo 2, comma 26, del Dlgs 4/2009) sull'assimilabilità dei rifiuti generati dalle attività produttive; il problema interessa sia i comuni in regime di Tarsu sia quelli in regime Tia. Il Dlgs 4/2008 stabilisce che ai rifiuti assimilati si sarebbe dovuta applicare una tariffa legata alle sole quantità conferite al servizio pubblico, tenendo conto della tipologia dei rifiuti prodotti e applicando una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero tramite soggetti terzi. La norma prevede poi la non assimilabilità dei rifiuti che

si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini, e negli esercizi commerciali ampi e, infine, la non applicabilità della tariffa agli imballaggi secondari e terziari recuperati tramite soggetti autorizzati. L'entrata in vigore di questa norma in corso d'anno rischia di essere ingestibile da parte dei comuni che ancora applicano la Tarsu, e che in genere non distinguono a livello tariffario e regolamentare costi fissi e costi variabili e applicano ancora oggi la tassa in forza di una sostanziale privativa comunale. Il rischio di estendere i criteri dettati dal nuovo articolo 195 del Dlgs 152/2006 anche alla Tarsu è concreto, in quanto le modalità applicative previste potrebbero essere invocate anche per richiedere riduzioni della Tarsu, soprattutto in rela-

zione a magazzini e depositi. Il problema derivante dal riconoscimento dell'applicabilità di questa disposizione è ulteriormente accentuato dal fatto che il legislatore aveva dimenticato di rinviarne tempestivamente l'entrata in vigore già nel corso del 2009, quando il termine di 18 mesi per l'entrata in vigore della norma era stato rinviato a due anni soltanto il 25 settembre 2009, con il Dl 135/2009, dopo che la norma era già entrata in vigore alla scadenza del precedente termine, al 13 agosto 2009. Per non correre il rischio che l'entrata in vigore di questa disposizione, di fatto rinviata da poco più di due mesi, possa intervenire alla metà del mese di febbraio, rendendo estremamente complessa la programmazione del servizio di raccolta e

smaltimento rifiuti per il 2010, in particolare da parte degli enti locali che abbiano già approvato il bilancio preventivo, sarebbe quindi necessario un intervento tempestivo del legislatore. Occorre disporre un nuovo rinvio dell'entrata in vigore di questa norma quanto meno fino alla fine del 2010 o, ancora meglio, stabilirne l'applicabilità soltanto a seguito dell'introduzione, da parte degli enti impositori, della tariffa integrata ambientale prevista dall'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006. Un intervento indispensabile per non minare alla base i criteri di tassazione che la maggior parte degli enti locali a regime Tarsu continueranno ad applicare per tutto il 2010 e per evitare anche l'insorgenza di un notevole contenzioso in materia.

RIFIUTI – Tia. Il calendario

È inutile il rinvio al 30 giugno

La mancata approvazione di una norma che permetta ai comuni di continuare ad applicare la Tarsu nel 2010 non può ritenersi superata nemmeno dalla proroga al 30 giugno 2010 della possibilità di effettuare il passaggio dalla Tarsu alla Tia prevista dal Codice ambientale, con le vecchie regole se nel frattempo non venisse approvato il regolamento attuativo della nuova tariffa. Questa norma, pur rivol-

gendosi ai comuni che ancora applicano la Tarsu e rimandandone implicitamente la sostituzione dopo l'approvazione del nuovo regolamento, non appare infatti sufficiente a legittimare la prosecuzione dell'applicazione della Tarsu fino alla sua eventuale sostituzione con la tariffa in quanto non contiene alcuna previsione che, in deroga a quanto disposto dal Dlgs 22/1997, possa determinare l'abrogazione della norma che im-

pone la copertura integrale del costo a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio di cui al Dpr 158/1999. La previsione per cui il passaggio a Tia dovrebbe intervenire sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti genera inoltre molti dubbi su quali disposizioni i comuni dovrebbero applicare per disciplinare la nuova tariffa; in mancanza delle norme attuative del Codice ambientale, l'unico regola-

mento applicabile sarebbe infatti quello del Dpr 158/1999. Va poi evidenziato che il passaggio a Tia non potrebbe comunque intervenire prima del 2011, non essendo possibile modificare in corso d'anno le modalità applicative di un'entrata tributaria. Con la conseguenza che, in ogni caso, l'applicazione della Tarsu dovrebbe comunque proseguire per tutto il 2010.

PERSONALE - Le indicazioni dell'Aran

Indennità di rischio solo selettive

Le indennità di rischio e di disagio non possono essere erogate a intere categorie né a tutti i dipendenti di un profilo professionale, e non possono remunerare le attività svolte davanti al computer. Sono queste le indicazioni che l'Aran, con una risposta al comune di Villacidro (capoluogo della provincia sarda del medio Campidano). L'applicazione di questi principi può rendere disponibile risorse maggiori da destinare nei contratti decentrati alla quota per la produttività, per come previsto dal Dlgs 150/2009. L'indennità di rischio serve a remunerare lo svolgimento della prestazione «in condizioni o situazioni che non

caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale». Per riprendere l'esempio contenuto nel parere, i vigili urbani non possono vantare un diritto alla percezione di questo compenso per il fatto di svolgere una attività a contatto con i cittadini o in mezzo alla strada, e a maggior ragione essa non può essere erogata ai vigili che lavorano all'interno dell'ente. Solo particolari condizioni aggiuntive, che possono riguardare solo alcuni dipendenti del profilo, danno diritto all'indennità. L'uso del computer non rientra certo tra le condizioni che espongono i lavoratori a un rischio. Si trat-

ta di un «ordinario strumento di lavoro» e l'indennità per i videoterminalisti, prevista dai vecchi contratti pubblicitari, non esiste più. Né si possono invocare come ragione giustificativa le misure di cautela previste dalle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro (l'obbligo di effettuare una sosta dopo un prolungato uso continuato). L'indennità, poi, va erogata sulla base delle presenze effettive, per cui non può essere liquidata in modo forfettario. Discorso analogo anche per l'indennità di disagio disciplinata dai contratti decentrati. L'Aran raccomanda che la sua misura, rimessa ai singoli contratti, sia comunque fissata in una misura inferiore a 30 euro

mensili, cioè al compenso per il rischio. Va ricordato, come indicato altre volte dall'Aran, che la stessa fattispecie non può essere remunerata contemporaneamente con le indennità di rischio e di disagio. Gli enti sono tenuti a non applicare le intese che contengono queste clausole in quanto illegittime e nulle, a pena del maturare di responsabilità in capo ai dirigenti che erogano tali compensi. I risparmi possono essere legittimamente utilizzati per finanziare la produttività, dando una risposta immediata alle indicazioni del Dlgs 150.

Arturo Bianco

PERSONALE – La lettera

Il patto dirotta tutte le risorse al saldo mutui

Vorrei segnalare un altro dei problemi irrisolti nel patto di stabilità, che anch'esso determina di fatto il blocco degli investimenti. Da diversi anni il mio comune presenta un saldo positivo come obiettivo del patto per una situazione particolarmente favorevole registrata fino al 2007 (anno-base di calcolo). Il saldo è così positivo da superare quello che serve annualmente per rimborsare la quota capitale annuale di rimborso dei prestiti in ammortamento, che non rileva nel computo del saldo. Per rispettare gli obiettivi, l'ente è costretto di anno in anno a rimborsare in anticipo i prestiti, oppure a incassare entrate senza tuttavia poterle utilizzare per investimenti. Una volta esaurite queste azioni, il comune sarà costretto a vendere gli immobili meno "strategici". E possibile sperare in una maggiore ragionevolezza e suggerire al legislatore l'introduzione di un correttivo almeno per evitare che il saldo obiettivo sia superiore alla quota di capitale annuale necessaria per il rimborso dei prestiti in ammortamento? In questo modo l'ente, senza indebitarsi, potrebbe utilizzare per intero le proprie entrate.

Quale autonomia esiste per un ente costretto a risparmiare oltre il necessario, anziché "restituire" le risorse acquisite (in gran parte tributarie) migliorando la qualità della vita dei propri cittadini?

Enrico Bartoccio
*Responsabile area
economico-finanziaria
comune di Chiaravalle (An)*

ANCI RISPONDE**A scuola confermate le «sezioni primavera»**

Con le circolari 3 e 4/2010 il ministero dell'Istruzione ha indicato modalità e termini per le iscrizioni alle scuole per il 2010/2011. Per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 febbraio 2010. Alle scuole dell'infanzia possono essere iscritti, oltre ai bambini e bambine che hanno compiuto o che compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2010, anche quelli che raggiungeranno i tre anni entro il 30 aprile 2011. La frequenza anticipata è condizionata alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità; alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza. Per rispondere alle richieste dei genitori il Ministero, come richiesto dall'Anci, ha confermato le «sezioni primavera», in collaborazione con comuni e regioni. Anche alla scuola primaria possono essere iscritti i bambini che compiranno i sei anni entro il 30 aprile 2011.

Sabrina Gastaldi

Le spese varie d'ufficio - *Quali sono le spese varie d'ufficio delle scuole a carico dei comuni? Sono riconducibili a esse le spese di cancelleria e dei registri?* L'articolo 3 della legge n. 23/1996 al comma 2 stabilisce che i comuni provvedono alle «spese varie d'ufficio» per le scuole materne, elementari e medie ha dato motivo, per la sua indeterminatezza, a difficoltà d'interpretazione. Con l'accordo del 19 aprile 2001 convenuto tra il ministero della Pubblica Istruzione, le regioni, le province e i comuni fu stabilito di rimettere ad accordi quadro regionali promossi a iniziativa degli uffici scolastici regionali la definizione, nel caso di controversie, delle competenze di ciascun soggetto pubblico impegnato nelle funzioni scolastiche. Per quanto è noto le spese sostenute per la cancelleria usata dagli uffici scolastici statali locali sono considerate "spese d'ufficio" e sostenute dai comuni, mentre quelle per la fornitura dei registri i cui modelli sono stabiliti dal ministero della Pubblica Istruzione e per la cui fornitura sono attivabili le convenzioni Cosip, l'onere è finanziato con i fondi statali. È opportuno verificare quanto al riguardo prevedono gli accordi quadro eventualmente adottati in questa Regione.

La delegabilità delle spese - *Il Comune ha delegato alle scuole le spese di manutenzione ordinaria, ai sensi del comma 4, articolo 3 della legge n. 23/1996. È possibile delegare anche le spese varie d'ufficio?* Si ritiene che la delega alle scuole dell'effettuazione delle spese varie d'ufficio previste a carico dei comuni dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 23/1996, corrisponda a esigenze di semplificazione e razionalità del servizio e possa in effetti trovare sostegno giuridico nel principio stabilito per le più impegnative e onerose funzioni di manutenzione ordinaria degli edifici dal comma 5 dell'articolo 3 in esame. Il conferimento della delega dovrebbe essere oggetto di un'intesa tra il comune e la direzione scolastica che preveda da parte di quest'ultima un preventivo analitico annuale dei fabbisogni e un rendiconto, pure annuale, delle spese effettivamente sostenute per le finalità sopraindicate.

Il protocollo d'intesa - *Il comune approva annualmente una convenzione con i dirigenti scolastici, seguendo le indicazioni dell'intesa siglata il 12 settembre 2000 tra il Miur, l'Anci e le organizzazioni sindacali sulle funzioni miste del personale Ata. Sono intervenute modifiche a tale intesa?* Il protocollo d'intesa riguardante le funzioni miste conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ausiliario delle scuole, stipulato per l'anno scolastico 2002/2001, continua a mantenere la sua vigenza, in assenza di una diversa regolamentazione a livello contrattuale delle funzioni oggetto dell'accordo. Infatti il contratto del personale della scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, ha definito soltanto alcune delle competenze del personale Ata di area A), rimanendo le altre rimesse alle intese tra gli enti locali e le istituzioni scolastiche.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

PUBBLICO IMPIEGO - Le istruzioni Anci per l'applicazione della riforma

Valutazioni indipendenti all'interno degli enti

Ampi spazi di autonomia nei modelli per i giudizi

L'applicazione della riforma Brunetta negli enti locali è all'insegna della massima autonomia. Questo è il messaggio delle prime interpretazioni fornite dall'Anci al Dlgs 150/2009. L'autonomia coinvolge tutti i soggetti del processo valutativo: la commissione centrale svolgerà la sua attività di supervisione in stretto rapporto con la commissione Anci istituita sulla base del protocollo d'intesa con la Funzione pubblica del 9 ottobre scorso. Ma è in sede di regolamentazione dell'organismo indipendente di valutazione che gli enti potranno giocare il massimo dell'autonomia in quanto la norma di riferimento dettata per la Pa centrale non è applicabile alle autonomie, per le quali i controlli continuano a essere regolati dall'articolo 147 del Dlgs 267/2000. Sarà dunque l'ente a decidere se mantenere il nucleo di valutazione o sostituirlo con il nuovo organismo indipendente o se percorrere addirittura una terza via. L'autonomia regolamentare

è limitata dall'articolo 7 del Dlgs 150, che impone l'indipendenza di tali organismi; secondo l'Anci, ciò si traduce nell'assenza di componenti interni all'ente. Nulla viene specificato in materia di incompatibilità, e in particolare sugli incarichi in partiti o sindacati. Considerata l'inapplicabilità dell'articolo 14, si può ritenere che l'ente possa decidere quali possano essere condizioni di incompatibilità e di professionalità. I principi generali impongono inoltre a questo soggetto la formulazione della proposta di valutazione dei dirigenti di vertice. L'ente dovrà identificare, sulla base della propria struttura organizzativa, quali siano i soggetti che rientrano tra i dirigenti di vertice e nel contempo scegliere a chi rimettere (organismo o dirigenti sovraordinati) la valutazione degli altri dirigenti. Infine, l'organo di valutazione dovrà valutare la performance dell'ente sulla scorta delle indicazioni che saranno elaborate dalla commissione Anci in collaborazione con la Commis-

sione centrale. L'Anci prende una chiara posizione nel dibattito su quale sia l'organo di «indirizzo politico», sposando la tesi di chi lo identifica con il sindaco come vertice dell'amministrazione e non quella che lo individua nel consiglio comunale. Al sindaco andrà quindi formulata la proposta di valutazione, perché a lui rispondono i vertici amministrativi dell'ente (segretario e direttore generale). Il sindaco nomina lo stesso valutatore, alla giunta compete la definizione degli obiettivi di gestione (articolo 169, Tuel). Mani libere anche nel definire i modelli per i tre livelli di valutazione: individuale, dell'unità organizzativa e dell'ente nel suo complesso. Il modello da adottare per la valutazione individuale dovrà essere definito da ogni ente nel rispetto dei principi generali dell'articolo 3 del Dlgs 150, che prevede per i dirigenti e le posizioni organizzative una valutazione diversa rispetto a quella dei dipendenti. Imprescindibile inoltre il parametro sulla

capacità dei dirigenti di differenziare la valutazione. Tra i principi inderogabili l'Anci non richiama tutta la tematica introdotta in modo esplicito dall'articolo 9 del Dlgs 150 sulle competenze professionali e manageriali dimostrate dal personale dirigente nonché le competenze, comportamenti professionali e organizzativi degli altri dipendenti. Il mancato richiamo può essere letto come esclusione di tali elementi in sede di valutazione della performance. La definizione dell'unità organizzativa, oggetto del secondo livello di valutazione, sarà definita dall'ente con la possibilità, nei comuni di minori dimensioni, di farla coincidere con la valutazione individuale. Al contrario, la valutazione dell'ente nel suo complesso dovrà rispondere alle scelte, ancora autonome, adottate a livello nazionale da parte dei rappresentanti dei comuni.

Tiziano Grandetti
Mirco Zamberlan

PUBBLICO IMPIEGO – Incarichi. Vincoli inderogabili

Stretta sui dirigenti a termine

Quali dirigenti negli enti locali? Solo quelli radicati nell'amministrazione, o c'è ancora posto per incarichi a tempo determinato? Sono le domande che nascono cercando di interpretare l'articolo 19, comma 6 e seguenti, del Dlgs 165/2001, nel testo innovato dal Dlgs 150. L'Anci propende a favore dei dirigenti a termine, ma non nasconde che la norma pone vincoli forti. Innanzitutto occorre recepire la nuova normativa nel regolamento dell'amministrazione, come prevedono l'articolo 27 del Dlgs 165/2001 e l'articolo 111 del Dlgs 267/2000. Un secondo passaggio è rappresentato dalla quantificazione del numero di soggetti che è possibile assumere come dirigenti a termine. A questo proposito occorre accertarsi se il posto è in dotazione organica. In tale ipotesi, fino al 14 novembre 2009, non vi erano vincoli. Con la riforma viene introdotto il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8% per i dirigenti di seconda fascia. Anche considerando la somma delle due percentuali (il 18%; negli enti locali non c'è la divisione fra prima e seconda fascia) si impone una forte limitazione al ricorso a dirigenti a tempo determinato. Se si pensa poi agli enti piccoli, la norma comporta la materiale impossibilità di assumere dirigenti in dotazione organica a termine. L'Anci propende per la non applicazione della disposizione in quanto contraria all'articolo 110 del Dlgs 267/2000, non espressamente modificato, mentre la Funzione pubblica considera la norma immediatamente precettiva. Si attendono

chiarimenti ulteriori, ma lo spazio di manovra non sembra ampio. Resta invariato il limite del 5% per i dirigenti fuori dotazione organica. Un ulteriore passo verso la nomina del dirigente si concretizza nella verifica dell'assenza, all'interno dell'ente, di soggetti di «particolare e comprovata qualificazione professionale» a cui affidare l'incarico. Secondo l'Anci, la verifica deve essere limitata ai ruoli dirigenziali, rendendola, in pratica, priva di effetti negli enti in cui non siano presenti dipendenti con qualifica di dirigente. Infine si può passare alla scelta del soggetto da incaricare, ma anche in questo caso le mani non sono libere: si deve pubblicare sul sito internet un avviso con il numero e tipologia dei posti disponibili e i criteri di scelta. Acquisite le manifestazioni di

interesse, l'amministrazione individua il soggetto da assumere. Un'ultima considerazione viene riservata alla sanzione prevista per il dirigente che non predispose il nuovo sistema di valutazione, ossia l'impossibilità di corrispondere la retribuzione di risultato. L'articolo 24, comma 1-quater, del Dlgs 165/2001 ne prevede l'applicazione dopo il 15 maggio 2010; l'Anci, partendo dal presupposto che il periodo a disposizione degli enti per adeguare gli ordinamenti ai principi di cui al suddetto titolo scade il 31 dicembre 2010, ritiene che solo dopo quest'ultima data possa essere applicata la succitata sanzione al dirigente inadempiente. Vengono sottolineati i dubbi di legittimità in caso di mancata predisposizione per colpa non imputabile al dirigente.

PUBBLICO IMPIEGO – Intese. Operatività progressiva

La contrattazione si adegua in tre fasi

AL VIA/Subito in vigore le regole che assegnano ai dirigenti la competenza esclusiva su micro-organizzazione e gestione dei rapporti

Adegua in tre tappe dei contratti alla riforma del pubblico impiego. Sono subito applicabili le norme che riconoscono l'esclusiva competenza dirigenziale su micro-organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, con la conseguente abrogazione implicita delle previsioni contrattuali incompatibili, sia nazionali sia decentrate. Ciò non comporta un vuoto normativo in quanto sono automaticamente sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del Codice civile. Nel nuovo quadro i dirigenti do-

vanno limitarsi all'informazione ai sindacati, nelle materie di loro esclusiva competenza. L'Anci, in modo sfumato, prevede la possibilità di un «confronto informativo e di approfondimento», provando a stemperare la perentorietà di un modello di relazione sindacale rigido che rischia di compromettere il clima organizzativo. Questa posizione non sembra però condivisa dalla Funzione pubblica. Si può attendere la fine del 2010 per adeguare gli ordinamenti degli enti ai principi su valutazione e premialità. Nelle more ri-

mangono in vigore le disposizioni vigenti al 15 novembre scorso e le modifiche degli integrativi non potranno discostarsi dai principi cardine della riforma. In particolare le risorse andranno indirizzate alla premialità della performance già nel 2010, evitando comportamenti elusivi volti a stabilizzare le risorse disponibili. Il mancato recepimento comporta l'applicazione delle più restrittive norme previste per la Pa centrale e l'impossibilità di incrementare le risorse per la contrattazione decentrata. C'è tempo invece fino a fine

2011 per l'adeguamento delle altre norme dei contratti decentrati, che perderanno efficacia, in caso di inerzia, alla fine del 2012. Per l'applicazione unilaterale del contratto decentrato sarà invece necessario attendere il contratto nazionale che fisserà il termine entro cui dovrà concludersi la sessione negoziale decentrata. Su questi punti sono forti le distanze tra Anci e Funzione pubblica, che non ritiene compatibile un adeguamento progressivo dei decentrati.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12**CONTABILITÀ - Siope diventa obbligatorio****Va su internet la rilevazione dei flussi di cassa**

Va in pensione, dopo trent'anni di attività, la vecchia rilevazione trimestrale dei flussi di cassa effettuata tramite i tesoriери e prevista dall'articolo 30 della legge 468/1978; i dati degli incassi e dei pagamenti tramite il sistema telematico Siope, invece, diventano un allegato obbligatorio del bilancio consuntivo. A dare il via libera alle due novità che interessano comuni, province, comunità montane, regioni, province autonome, enti di previdenza, università, enti di ricerca, aziende sanitarie e ospedaliere, è il decreto del ministero dell'Economia del 25 gennaio 2010, che il Dl 112/2008 (articolo 77-quater, comma 11) aveva annunciato entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Finalmente, a distanza di tre anni dall'estensione del Siope (sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) a tutti i comuni e alle province, si imbrocca la strada della semplificazione, che produrrà effetti dal consuntivo 2010, quando scatterà l'obbligo di allegare i dati Siope annuali relativi agli incassi, ai pagamenti e alle disponibilità liquide. È quindi opportuno che i responsabili finanziari degli enti locali controllino periodicamente le risultanze dei prospetti Siope disponibili presso l'archivio gestito dalla Banca d'Italia e accessibili via web (www.siope.it). Il controllo serve a verificare la qualità dei dati risultanti dal sistema, che sono alimentati dalle codifiche indicate dall'ente nei documenti di incasso e pagamento e inserite dai tesoriери negli archivi della Banca d'Italia. Attenzione alla coerenza con le scritture contabili dell'ente, non solo a livello quantitativo, ma anche di classi-

ficazione dell'entrata e della spesa. Il decreto disciplina infatti anche l'ipotesi in cui i prospetti dei dati Siope mostrino dati non corrispondenti alle scritture contabili dell'ente. Nei casi di differenze, fra il totale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalla contabilità e i risultati del sistema Siope, superiori all'1%, diventa obbligatorio allegare un'ulteriore relazione predisposta dal responsabile finanziario, che indichi le cause della discordanza e le iniziative adottate per porre rimedio alla situazione nell'anno successivo. Entro 20 giorni dall'approvazione del consuntivo la relazione è inviata alla sezione locale della Ragioneria dello Stato. Per i dati di cassa 2009, rimangono in vita gli adempimenti a carico dei tesoriери, della trimestrale di cassa e del prospetto "quinto periodo" da inviare entro il mese

di giugno 2010, per documentare l'avvenuta regolamentazione delle carte contabili esistenti alla fine dell'anno precedente. Sempre sul Siope, mancano ancora i criteri per individuare gli enti che devono ritenersi inadempienti, nei confronti dei quali scattano le sanzioni consistenti nella sospensione dei trasferimenti statali. Così come è al palo l'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria (accertamenti e impegni), già annunciato dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 379, lettera i) della legge 244/2007) e confermato dalla manovra estiva dello stesso anno (articolo 77-bis, comma 27, del Dl 112/2008).

Patrizia Ruffini**La disciplina****La «coda»**

Rimangono in vita i vecchi adempimenti (trimestrale di cassa e rilevazione del «quinto periodo») solo per relativi ai dati di cassa 2009, che vanno inviati entro giugno 2010

La novità

I dati degli incassi e dei pagamenti rilevati tramite il Siope diventano un allegato obbligatorio a partire dal bilancio consuntivo 2010

Sotto controllo

Va verificata la coerenza con il Siope delle scritture contabili dell'ente, sia a livello di valori sia a livello di classificazione

Tasselli mancanti

Vanno ancora individuati i parametri per definire gli enti inadempienti, a cui applicare le sanzioni

TRIBUTI LOCALI - Una recente decisione del Consiglio di stato, che ha accolto il ricorso di alcuni ambulanti

Tosap, aumenti sì. Ma distribuiti

La maggiorazione non può gravare su un'unica categoria

Da Palazzo Spada forti limitazioni all'aumento della Tosap. Infatti l'ente locale non può approvare l'aumento delle tariffe per una sola categoria di contribuenti. Lo ha stabilito dal Consiglio di stato che, con la decisione n. 446 del 2 febbraio 2010, ha accolto il ricorso di alcuni ambulanti che avevano impugnato una delibera comunale. Il caso. La vicenda prende le mosse da una delibera comunale con la quale erano state aumentate le tariffe dovute dagli ambulanti. Questo, aveva motivato l'ente locale, per migliorare le infrastrutture esistenti e per agevolare lo sviluppo turistico del territorio dell'80%. Ma l'aumento era

stato impugnato dai contribuenti i quali lamentavano che la maggiore Tosap dovesse gravare soltanto su di loro. Il Tar della Lombardia aveva respinto le ragioni dei commercianti. Contro questa decisione loro hanno fatto ricorso al Consiglio di stato e, questa volta, hanno vinto. I giudici di Palazzo Spada lo hanno accolto riconoscendo che l'aumento della Tosap non potesse gravare solo su una categoria di contribuenti. Le motivazioni il collegio, ha motivato che «l'assoggettamento dell'occupazione del suolo pubblico alla tassa e non al canone implica comunque che la potestà dell'ente debba essere esercitata

conformemente ai principi dell'equa distribuzione del sacrificio per le categorie interessate e della proporzionalità del prelievo sull'intero spettro degli utenti il suolo pubblico, da ritenere integrativi dei criteri di commisurazione dell'art. 45 del dlgs n. 507/1993, relativi all'effettiva superficie occupata, alla graduazione sulle categorie di spazi occupati e alla durata delle occupazioni medesime». Insomma, ha spiegato il Consiglio di stato, una volta che, nell'evoluzione del tributo, siano entrati a comporre il presupposto i criteri della remunerazione e della proporzionalità, non appare più sostenibile che la Tosap sia con-

nessa soltanto all'utilizzo dello spazio pubblico e sia determinata sulla base dei soli principi della progressività e della capacità contributiva che regolano le entrate tributarie. «Alla tassa non è, infatti, del tutto estraneo il corrispettivo dell'uso di un bene del demanio o del patrimonio indisponibile del comune: il suo pagamento costituisce la controprestazione dell'uso, legittimo o abusivo, del bene comunale e dei servizi resi dal comune in favore dell'occupante, che esulano dal concetto di tributo in senso tecnico».

Debora Alberici

TRIBUTI LOCALI**È possibile non cumulare tassa e canone concessorio**

I commercianti possono essere esentati dal pagamento della Tosap sommata al canone concessorio. Anche i commercianti che svolgono sul suolo pubblico un'attività con scopo di lucro possono essere esentati dal cumulo della Tosap con il canone concessorio per l'uso di beni del demanio. Lo ha sancito la sezione tributaria della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19841 del 15 settembre 2009, ha chiarito che «l'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche non è incompatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, configurandosi il canone concessorio come il corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e quindi come un quid ontologicamente diverso dalla tassa, dovuta per la sottrazione del bene all'uso pubblico cui è ordinariamente destinato. Peraltro, qualora risulti (sulla base di un'indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all'esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall'art. 49, comma primo, lett. a), del dlgs n. 507 del 1993, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia, non essendo tuttavia sufficienti generiche espressioni a significare l'intenzione del concedente di cumulare canone e tassa, e non costituendo ostacolo alla spettanza dell'esenzione la circostanza che il concessionario, agendo in qualità di imprenditore commerciale, si proponga uno scopo di lucro.

TRIBUTI LOCALI

Riduzioni anche a chi paga tardi

Non decade dal beneficio della tariffa ridotta il contribuente in ritardo coi pagamenti. Secondo le norme sulla Tosap il comune può prevedere per le occupazioni stabili, quelle cioè che durano più di un mese, una tariffa ridotta o rateizzata. Il contribuente in ritardo coi pagamenti, ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 20079 del 2009, non decade dal beneficio. La massima ufficiale recita che «in tema di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'art. 45, comma ottavo, del dlgs n. 507 del 1993, nel riconoscere al comune o alla provincia, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o con carattere ricorrente, il potere di disporre, mediante convenzione con il concessionario dello spazio, la riscossione della tariffa in misura ridotta e/o rateizzata non prevede la revoca dell'agevolazione in caso di ritardo o mancato pagamento del tributo, né consente che la convenzione possa prevedere un tale effetto, ammettendo al più la possibilità di prevedere la perdita del beneficio della rateizzazione, in caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite».

TRIBUTI LOCALI

Appaltatori comunali esenti

Non paga il tributo l'appaltatore dei lavori comunali. Con le nuove norme sulla Tosap, infatti, chi si aggiudica i lavori per conto del comune non deve pagare l'imposta per l'occupazione del suolo pubblico. A mettere la parola fine a questa diatriba è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17719 di luglio dell'anno scorso, ha messo nero su bianco che «anche dopo l'entrata in vigore del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, l'occupazione di suolo comunale da parte di una impresa appaltatrice di lavori per conto del comune, limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei medesimi lavori, non è assoggettabile alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) per difetto del presupposto impositivo, in quanto la sottrazione all'uso pubblico si compie, non per il vantaggio particolare derivante al singolo dal suo utilizzo, ma proprio per la realizzazione dell'opera commissionata dal titolare di quegli spazi, i quali devono essere messi a disposizione della controparte per il tempo necessario ai lavori».

In attesa di un indirizzo comune, gli enti locali adottano politiche di contenimento del traffico

Misure antismog in ordine sparso

Tra le iniziative più gettonate le Ztl e le domeniche a piedi

Zone a traffico limitato, targhe alterne e domeniche a piedi. I dati allarmanti che arrivano dalle centraline per il rilevamento dello smog stanno spingendo le amministrazioni comunali a rivedere le politiche per il contenimento del traffico cittadino. Anche se il censimento condotto da ItaliaOggi Sette dimostra la mancanza di un indirizzo comune e l'incapacità di conseguire risultati duraturi. Due città su tre sono fuorilegge. Secondo il rapporto Mal'Aria 2010 di Legambiente, in Italia due città su tre superano i limiti di emissioni inquinanti fissati per legge. E l'incidenza è anche maggiore se si guarda solo ai centri medi e grandi, nei quali si sommano ai veicoli dei residenti quelli provenienti dall'hinterland. Analizzando i dati relativi al Pm10 (le particelle microscopiche presenti nell'aria), nel 2009 l'associazione ambientalista ha rilevato una situazione preoccupante soprattutto a Napoli e Torino, con superamenti medi di 50 microgrammi per metro cubo rispettivamente per 156 e 151 giorni. In sostanza, quasi un giorno su due e cinque volte il limite fissato per l'emergenza (35). A seguire, tre centri urbani di medie dimensioni (e popolazione): Ancona (129 superamenti), Ravenna e Mantova (a quota 126). Milano è

settimana (107) e Roma 29^a (67). **La prima a partire è stata Milano.** Sulla scia del successo riscontrato in altre grandi città europee, nel 2008 Milano ha adottato un sistema di pedaggio urbano, denominato Ecopass, per scoraggiare l'utilizzo dei mezzi privati di trasporto a motore più inquinanti, ridurre il traffico e ricavare fondi per investimenti nel trasporto pubblico. Il consuntivo a 18 mesi dall'avvio dell'iniziativa indica che gli accessi nell'area interessata (la Cerchia dei Bastioni) sono calati del 14,4%, mentre la restante parte della città ha registrato un calo del 6,8%. Evidentemente ciò non è bastato, considerato che a inizio anno sono stati registrati 20 giorni consecutivi con valori al di sopra dei limiti, tanto che il comune, il 31 gennaio scorso, ha adottato la misura di emergenza della «domenica a piedi» per otto ore, con la conseguenza che le polveri sottili sono rientrate nella norma, salvo poi risalire nei giorni successivi. Un risultato frutto anche del rifiuto di analoghe misure da parte dei comuni dell'hinterland: dei 134 della provincia, solo uno ha aderito. Un primo passo in direzione della mobilità sostenibile è stato compiuto dalla regione Lombardia, che ha messo a disposizione un contributo di 2 mila euro per l'acquisto

di un'auto ecologica, che si aggiungono agli incentivi statali per la rottamazione. Intanto il comune di Milano sta proseguendo nel piano parcheggi, che prevede 67 mila nuovi posti auto, e prevede un potenziamento di Bikemi, servizio di car sharing, oggi limitato al centro cittadino. **Domenica a piedi a Torino, mentre Bologna studia nuove misure.** Qualche passo in avanti in tema di politiche antismog è stato compiuto anche da Torino: dal 1° febbraio è scattato il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati euro2 diesel con oltre dieci anni di vita e il 7 febbraio è stato bloccato il traffico cittadino, con l'eccezione dei veicoli ecologici. Nei comuni di Carmagnola, Collegno, Ivrea, Moncalieri e Settimo Torinese il blocco degli euro2 diesel con oltre dieci anni di vita è già in vigore dal 25 gennaio. Intanto, è stato fissato il 5 giugno prossimo, Giornata mondiale dell'ambiente, l'avvio di [TO] Bike, servizio di bike sharing. Il Pm10 è tornato a farsi minaccioso anche a Bologna, con otto giornate al di sopra dei limiti nel corso di gennaio. Dopo la neve che ha ripulito l'aria, l'assenza di ventilazione e l'inversione termica tipica del clima padano, hanno creato una situazione allarmante in città. L'amministrazione comuna-

le sta vagliando nuove misure, dalla pedonalizzazione della zona universitaria allo stop ai motorini inquinanti nella Ztl. **Roma punta su veicoli puliti per la p.a. e Napoli chiude alle auto due giorni a città.** Utilitarie a metano in dotazione alle municipalizzate, rafforzamento dei mezzi pubblici di superficie ed estensione del divieto di circolazione. Anche Roma prova a limitare il problema del traffico cittadino, che nella capitale è aggravato dalla difficoltà di realizzare una adeguata rete di metropolitane. Dal 1° gennaio è scattato il divieto di circolazione per ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote, con motore a 4 tempi Euro 0 all'interno dell'Anello ferroviario. Infine Napoli prova a scrollarsi dall'infausto primato di città più inquinata d'Italia con una decisione drastica: sino a fine marzo la città è off-limits ad auto e moto altamente inquinanti per due mattine alla settimana (mercoledì e venerdì, dalle 7,30 alle 10,30). La decisione arriva dopo la fase sperimentale di dicembre e gennaio, in cui con un solo giorno di Ztl totale in città. L'istituzione della Ztl consente la circolazione solo ai veicoli euro 4, Gpl e metano e incentiva il car-pooling, vale a dire l'utilizzo delle auto euro 2 ed euro 3 con almeno tre persone a bordo.

I graffiti sui muri hanno un prezzo dalle città nuova guerra ai writer

Maxi multe a Roma. E Milano si costituisce parte civile in tribunale

ROMA - Monumenti, palazzi, tram "liberati" dai graffiti. Roma dichiara guerra al degrado e adotta maxi multe contro writer e imbrattatori. Da oggi non saranno più tollerati disegni e scritte con le bombolette spray, rischia una multa di 1000 euro anche chi vende gli "arnesi del mestiere" ai minori. Così stabilisce un'ordinanza del sindaco Alemanno che fa parte di un pacchetto di misure contro chi sporca le strade. Colpito anche chi getta i pacchetti di sigarette, abbandona su auto e motorini volantini o affigge manifesti abusivi, tema scottante in campagna elettorale. L'ordinanza in vigore fino a gennaio 2011 prevede 500 euro di multa se si imbratta un monumento o un luogo di culto, 300 se si scelgono edifici, segnali stradali, vetrine e mezzi di trasporto. Previsto l'obbligo di ripulire entro 15 giorni,

pena un altro addebito da parte del Comune alla fine dei lavori. Roma sposa la linea dura di Milano. Qui a luglio 2007 è stata attivata una task force di vigili che ha denunciato oltre 50 writers. A inizio 2009 è stata firmata l'ordinanza che ha permesso di fare oltre 100 multe da 500 euro. Il Comune si è costituito parte civile in diversi procedimenti penali, l'ultimo contro il famoso graffitario Bros. E una banca dati raccoglie un centinaio di tag, i nomi degli autori utili a "incastrare" il colpevole senza la flagranza di reato. Tanto più che da agosto le nuove norme sulla sicurezza hanno inasprito le sanzioni. I danni sono notevoli, i costi per porvi rimedio pure, ma non sono un deterrente. Non ci pensavano i due ragazzi che due giorni fa hanno scritto "Sono apparso alla Madonna" vicino piazza Santo Spi-

rito. Denunciati. Ma a Firenze le sanzioni sono rare, la giunta si è concentrata sulle tecnologie "puliscimuri", e il Comune deve provvedere alla copertura delle scritte «a contenuto politico o blasfemo o contrarie alla pubblica decenza». A Bologna il piano-antigraffiti della giunta Delbono va a rilente, ma è stato messo a punto un vademecum per evitare gli interventi fai-da-te con vernice e pennello. A Napoli per Carnevale è stata vietata la vendita e l'uso anche di spray che imbrattano, chi trasgredisce paga 200 euro. A Bari, a gennaio, ci ha pensato il sindaco Emiliano a far cancellare agli ultrà le scritte razziste contro Mario Balotelli. A Potenza vigilano poliziotti in borghese, e a Palermo ci sono le sanzioni ma i graffiti appaiono su diversi monumenti. Altre città sperimentano modelli diversi.

Torino preferisce assicurare gli spazi pubblici contro i vandali. «Non c'è un'emergenza che ci spinga a fare un'ordinanza - assicura l'assessore all'Arredo urbano, Ilda Curti - Il divieto di imbrattare i muri è previsto dal regolamento comunale. Portiamo avanti politiche alternative». Palazzo Civico ha previsto pacchetti di pulizia scontati per i condomini, e sono nate scuole che educano i writers a sfogarsi negli spazi appositi. Genova con i graffitari ha un rapporto di dialogo, ma per pulire i muri il Comune spende ogni anno 90mila euro. Nel 1995 era nata "Coloriamo", iniziativa per decorare i sottopassaggi, nel 2007 un muro del centro è stato dipinto da artisti coordinati dal writer Christian Blef. Titolo dell'opera: "Rules".

Paola Coppola